

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00618/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2020, proposto da

Natasha Kodheli, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Allegri e Nicolò Pescetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Savona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane 2;

***nei confronti***

Andrea Alliri e Oscar Pennacino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto n. 1285 del 1°.9.2020 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Savona, recante l'approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Savona, nella parte in cui la ricorrente: i) non risulta inserita nella seconda fascia per la classe di concorso A028 (ex 59/A); ii) risulta collocata nella

seconda fascia per la classe di concorso A060 con punteggio inferiore a quello spettante;

- della nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Savona n. 1993 del 7.10.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Savona;

Relatore, nell'udienza del giorno 22 giugno 2021, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

Premesso che, nella nota del 7 ottobre 2020, l'Amministrazione oppone alla ricorrente che la laurea di vecchio ordinamento in Chimica Industriale costituisce titolo per l'inserimento nella seconda fascia delle GPS, relativamente alla classe di concorso A028 (ex 59/A, Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado), solamente se conseguita entro l'a.a. 1986/1987;

Considerato che tale limitazione della validità temporale del titolo di ammissione, attualmente contemplata nella tabella A allegata al D.M. 9 maggio 2017 n. 259, risultava già prevista nella tabella A annessa al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, il quale, nel preambolo, si limita a fare generico riferimento all'esigenza di riunire in un testo coordinato le disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso;

Verificato che il predetto limite temporale non è dovuto ad un mutamento del piano di studi del corso di laurea, che è rimasto invariato dal 1938 al 1995 (cfr. docc. 8-9 resistente);

Ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione

una relazione contenente l'illustrazione delle ragioni della specifica limitazione temporale (conseguimento entro l'a.a. 1986/1987) dell'idoneità della laurea di vecchio ordinamento in Chimica Industriale ai fini dell'insegnamento di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado;

Ritenuto di disporre che il Ministero dell'Istruzione provveda al predetto adempimento entro il 30 novembre 2021;

Considerato inoltre che, essendo stato notificato il ricorso soltanto a due controinteressati, risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti collocati in graduatoria nella seconda fascia per la classe di concorso A028, ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di provvedere a tale incombenza entro il 30 ottobre 2021;

Ritenuto di fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 25 marzo 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima):

- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla notifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 25 marzo 2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Liliana Felletti**

**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**